



COMUNE DI CASTROLIBERO
(Provincia di Agrigento)

Prot. 8948
DEL 28/11/2013

Ai Responsabili di P.O.

All'Ufficio CED

e p.c. Al Sig. Sindaco

SEDE

OGGETTO: Adempimenti in materia di "Amministrazione Trasparente" – Obblighi di pubblicazione atti.

Con D.Lgs. 33/2013 è stata introdotta una disciplina articolata degli obblighi di pubblicazione degli atti, che distingue tra:

- atti di concessione di sovvenzioni (artt. 26 e 27) per i quali è ancora oggi previsto che tale "pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti";
- **contratti pubblici d'appalto (artt. 37 e 38).**

Con il venir meno dell'applicazione dell'art. 18 del D.L. 83/2012 s.m.i. ai contratti pubblici d'appalto si è sostanzialmente risolta anche la problematica relativa all'esatta interpretazione di tale disposizione in combinato disposto con gli obblighi contenuti all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012.

Sotto questo aspetto, si evidenzia come i predetti dubbi interpretativi siano stati risolti, e che pertanto, **in attuazione del D.Lgs. 33/2013, le stazioni appaltanti siano tenute a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali esclusivamente quanto disposto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 richiamato dall'articolo 37 del D.lgs. 33 /2013 ai fini degli adempimenti previsti per la trasparenza.** Si evidenzia peraltro che la pubblicazione degli stessi dovrà avvenire nel rispetto dei limiti alla divulgazione di cui all' art. 13 del Codice dei contratti.

Pertanto, relativamente all'affidamento dei contratti pubblici d'appalto, si evidenziano ulteriori adempimenti le cui concrete modalità attuative saranno definite con successivi provvedimenti applicativi previsti dall'articolo 1 comma 31 della legge 190/2012 e articolo 48 del D.lgs. 33/2013.

Nella fattispecie:

- **l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013** dispone che i provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente - con i contenuti e le modalità di cui al medesimo art. 23 - vanno pubblicati ed aggiornati ogni sei mesi nella sezione "Amministrazione Trasparente";

- **l'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 33/2013** introduce un ulteriore obbligo, prevedendo segnatamente che: "Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'art. 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre";

- **l'art. 33 del D.Lgs. 33/2013** impone, inoltre, alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare - con cadenza annuale - un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività";

- **l'art. 38 dello stesso D.Lgs. 33/2013** prevede, infine, l'obbligo di pubblicare, sui siti istituzionali, i documenti di programmazione (anche pluriennale) delle opere pubbliche, le linee guida per la valutazione degli investimenti, le relazioni annuali ed ogni altro documento di valutazione, nonché le informazioni relative ai costi unitari ed agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate (per le informazioni sui costi manca ancora lo schema-tipo che dovrà essere redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

Per quanto concerne i nuovi obblighi introdotti dall'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 si evidenzia che anche la pubblicazione delle delibere/determinazioni a contrarre dovrà essere effettuata compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 13 del Codice per non incorrere nella violazione del principio di segretezza delle offerte.

Poiché la ratio dell'obbligo di pubblicare la determina a contrarre è di assolvere ad un obbligo di trasparenza (come indicato nell'allegato al D.Lgs. 33/2013) rendendo di pubblica evidenza le ragioni "eccezionali o di opportunità/convenienza" che hanno giustificato il ricorso alla procedura negoziata non preceduta da bando, appare congruo ritenere applicabile l'obbligo di pubblicazione a tutte le ipotesi di procedura negoziata consentite dal Codice senza previo bando, ivi comprese le ipotesi di procedura di affidamento diretto di cui all'art. 57 (es. lavori o servizi complementari ex art. 57, comma 5, lett. a), esecutore determinato ex art. 57, comma 2, lett. b), ripetizione di servizi analoghi ex art. 57, comma 5, lett. b)).

I responsabili di P.O. sono tenuti ad attenersi a quanto previsto dalla presente normativa e ad assicurarsi che il personale assegnato venga a conoscenza del contenuto della presente nota.

Si dispone che la presente direttiva venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente - Sez. Amministrazione Trasparente - a cura dell'ufficio segreteria.

Castrofilippo, 28.11.2013

Il Segretario Generale
Avv. Marcello Restivo